

P

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

PRESO ATTO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato differito al 31 luglio 2015;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6,7,8,9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2011, inserendo dopo il secondo periodo del comma 2 quanto segue: *"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"*;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale nr. \_\_\_\_\_ in data odierna sono state approvate le aliquote e le detrazioni TASI;

VALUTATO che l'art. 1, comma 667, L. 27.12.2013, n. 147 ha stabilito che la somma

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%) e che pertanto agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze non potrà essere deliberata un'aliquota IMU superiore allo 0,35%;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0,86 per cento, ad esclusione della fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale e assimilate, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente alle pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", aliquota nella misura dello 0,35 per cento;
- Abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Immobili tenuti a disposizione, aliquota nella misura del 0,99 per cento;

RITENUTO dover deliberare una aliquota agevolata rispetto all'aliquota ordinaria per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, nella misura dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che al fine di favorire la stipula di contratti di tipo concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, si ritiene necessario determinare una aliquota agevolata per le unità immobiliari oggetto di tali contratti, nella misura dello 0,76 per cento;

RITENUTO altresì di deliberare una aliquota agevolata per le unità immobiliari di categoria C/1 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale nella misura dello 0,76 per cento;

RITENUTO altresì determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) anche alle abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedono e dimorano abitualmente;

PRESO ATTO del Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014 che ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione IMU dei terreni agricoli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 66 del 2014, in base alla nuova classificazione dei Comuni pubblicata dall'ISTAT;

ACCERTATO che in base alla suddetta classificazione al Comune di Reggello è stata attribuita un'altitudine media al centro pari a metri 390 e pertanto i terreni agricoli sono esenti solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella previdenza agricola.

RITENUTO di dover determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) anche ai terreni agricoli soggetti all'imposta;

RITENUTO, al fine di agevolare l'attività di programmazione di spettacoli cinematografici e teatrali sul territorio comunale di determinare l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% alle sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria D/3. direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito di locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate;

DATO ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 comma 640 e 677 della L. 147/2013;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo previsto per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ex lege e per regolamento, l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto

che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi di disporre, per i seguenti immobili:

- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
- Abitazioni locare con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998;

l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;

RITENUTO, al fine di ridurre gli adempimenti da parte dei contribuenti, che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'esito dell'esperita votazione;

## **DELIBERA**

1. di determinare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 come segue:
  - Aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0,86 per cento ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
    - Abitazione principale e assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente alle pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", aliquota nella misura dello 0,35 per cento.
    - Abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
    - Abitazioni e loro pertinenze locare con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
    - Immobili tenuti a disposizione, aliquota nella misura dello 0,99 per cento;
    - Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
    - Unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ma non utilizzate dalle stesse, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
    - Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria D/3. direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza

- produzione per il proprietario di alcun reddito di locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
2. di determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) alle abitazioni e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
  3. di determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,86%) anche ai terreni agricoli con esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella previdenza agricola.
  4. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;
  5. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, stante lo stesso trattamento agevolativo previsto per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ex lege e per regolamento, l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;
  6. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per i seguenti immobili:
    - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
    - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente;
    - Abitazioni locare con contratti di affitto di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma3 della Legge 431/1998;l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, decadranno le agevolazioni previste;
  7. di precisare che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata;
  8. di dare atto che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.Lgs. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
  9. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1 comma 640 e 677 della L. 147/2013.

Successivamente, stante l'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

a voti \_\_\_\_\_, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---

